

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Francesco GRECO	Presidente f.f.
- Avv. Francesco PIZZUTO	Segretario f.f.
- Avv. Giovanni BERTI ARNOALDI VELI	Componente
- Avv. Aniello COSIMATO	Componente
- Avv. Francesco FAVI	Componente
- Avv. Piero MELANI GRAVERINI	Componente
- Avv. Vittorio MINERVINI	Componente
- Avv. Mario NAPOLI	Componente
- Avv. Giuseppe SACCO	Componente
- Avv. Isabella Maria STOPPANI	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Lucia Odello ha emesso la seguente

SENTENZA

Sul ricorso presentato in data 20/12/2018 in proprio dall'Avv. [RICORRENTE] del Foro di Genova (C.F.: [OMISSIS]), nato a [OMISSIS] il [OMISSIS], con studio in Genova, Via [OMISSIS], presso cui è eletto domicilio, avverso la decisione n. 74/2018 emessa dal Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense della Liguria il 25/09/2018, depositata il 6/11/2018 e notificata per P.E.C. all'incolpato in data 22/11/2018, con la quale è stata comminata all'Avv. [RICORRENTE] la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione forense per mesi due.

Il ricorrente, Avv. [RICORRENTE], non è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova, regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere Avv. Piero Melani Graverini;

Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

FATTO

A seguito della segnalazione del mancato raggiungimento da parte dell'Avv. [RICORRENTE] del numero minimo di crediti formativi previsti per il triennio 2014-2016, nello specifico zero su quarantacinque, il COA di Genova trasmetteva gli atti al CDD della

Liguria, dove veniva aperto un procedimento disciplinare ed approvato il seguente capo di incolpazione:

“per non aver, in violazione dell’art. 15 Codice Deontologico Forense (dovere di aggiornamento professionale), in relazione all’art. 25 c. 10 regolamento CNF n. 6/14 (formazione continua), nel triennio formativo 2014-2016, raggiunto il numero minimo di crediti previsto pari a 45 unità.

In Genova dal 1° gennaio 2017”.

L’incolpato, regolarmente avvisato dal COA prima e dal CDD dopo, non svolgeva alcuna attività difensiva, rimanendo così contumace ed indifferente rispetto al procedimento.

Nel corso del procedimento emergeva come l’Avv. [RICORRENTE] non avesse raggiunto gli obblighi formativi neanche nei trienni 2008/2010 e 2011/2013.

Inoltre, dall’esame della documentazione il CDD rilevava come non fosse mai pervenuta alcuna richiesta di esonero dall’obbligo formativo; il CDD riteneva, quindi, come l’Avv. [RICORRENTE] avesse tenuto una condotta di apatia ed indifferenza verso la formazione. Il CDD accertava la responsabilità dell’incolpato ed alla luce di vari elementi – tra i quali il comportamento complessivo tenuto dall’incolpato anche nel procedimento disciplinare, il fatto storico, l’esistenza di precedenti disciplinari e, infine, l’impossibilità di ravvisare pentimento o riconoscimento della propria responsabilità – irrogava la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione forense per la durata di mesi due.

Avverso detta decisione, notificata in data 22 novembre 2018, l’Avv. [RICORRENTE] in proprio ha proposto ricorso, depositato il 20 dicembre 2018 a mezzo P.E.C. presso la segreteria del CDD della Liguria, con il quale chiede che il Consiglio Nazionale Forense, in riforma della sanzione irrogata dal CDD della Liguria, voglia applicare la sanzione della censura al posto di quella comminata dal CDD e disporre la sospensione della esecutività della decisione in virtù dell’impugnazione proposta.

L’Avv. [RICORRENTE] nel proprio ricorso sostanzialmente deduce ed eccepisce:

I) riduzione della sanzione irrogata nell’ambito del procedimento disciplinare mediante l’applicazione della sanzione della censura, in quanto il CDD non avrebbe dovuto tenere di conto i precedenti disciplinari poiché non ancora passati in giudicato stante l’impugnazione proposta davanti al CNF.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso va rigettato perché infondato.

Il ricorrente, con l’unico motivo di impugnazione, senza contestare il fatto addebitatogli lamenta l’erroneità della motivazione del provvedimento del CDD in quanto la dosimetria

della sanzione sarebbe fondata sull'esistenza di precedenti disciplinari che in realtà non avrebbero potuto essere considerati in quanto non definitivi.

Preme ricordare come la determinazione della sanzione disciplinare sia conseguenza di una complessiva valutazione dei fatti che riguarda, a titolo esemplificativo, la gravità dei comportamenti contestati, il grado della colpa o l'eventuale sussistenza del dolo e la sua intensità, nonché il comportamento dell'incolpato precedente e successivo al fatto e la condotta processuale (tra le tante si vedano sent. CNF nn.189 e 197 del 5 novembre 2021). Di tali criteri il CDD della Liguria ha fatto adeguato uso non rispondendo al vero l'affermazione difensiva per cui unica circostanza valutata siano stati i "precedenti" analoghi del ricorrente, atteso che l'Organo disciplinare, nella determinazione della sanzione, ha avuto riguardo oltre che al fatto storico nella sua materialità altresì al comportamento complessivo tenuto dall'incolpato, anche nel corso del procedimento disciplinare.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

Il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza, in qualsiasi forma per qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 25 maggio 2022.

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Francesco Pizzuto

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Francesco Greco

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 11 novembre 2022.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria